



**Informativa al Pubblico
in merito alle esposizioni oggetto di
misure applicate alla luce della crisi
Covid-19**

30 APRILE 2021

BANCA CAPASSO ANTONIO S.p.A.

Gruppo Bancario IBL Banca Spa

**Informativa al Pubblico
in merito alle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce
della crisi Covid-19**

Dati riferiti al 31 dicembre 2020

Sede legale e sociale Piazza Termini,1 – 81011 Alife (Caserta)

Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione CCIAA di Caserta 00095310611

Codice ABI 03047

Banca iscritta all'Albo delle banche al n° 543.9.0

Socio unico, direzione e coordinamento: IBL Banca S.p.A. - Gruppo di appartenenza: Gruppo Bancario IBL

Banca, con iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263

Capitale sociale euro 16.800.000,00 i. v.

Riserve patrimoniali 16.146.107

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Telefono 0823.783125 – 0823.918206 fax 0823.783155

email: info@bancacapasso.it

sito web: www.bancacapasso.it

Sommario

1. Introduzione	4
2. Informazioni generali.....	5
3. Template.....	10

1. Introduzione

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Coronavirus (SARS-CoV-2 o COVID-19) una pandemia, inducendo molti Paesi, tra cui l'Italia, all'adozione di misure restrittive per contenerne la diffusione. Le misure di distanziamento sociale come la chiusura delle scuole, la sospensione di tutti gli eventi pubblici, la limitazione alla circolazione per le persone, l'interruzione delle attività lavorative non essenziali hanno provocato una crisi economica generalizzata e la contrazione dei mercati azionari, delineando uno scenario di recessione globale.

Per l'Italia la diffusione dell'epidemia di Covid-19 si è manifestata alla fine di febbraio 2020 costringendo il Governo ad adottare forti misure di contenimento per limitare il contagio e consentire l'accesso al servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini. Il Governo ha previsto maggiori spese in favore del sistema sanitario, interventi di sostegno al reddito delle famiglie, sospensione dei termini dell'attività di riscossione e dei versamenti fiscali e contributivi, misure di supporto alle imprese. Alcune delle misure adottate dal Governo italiano a favore di privati e imprese hanno coinvolto, come veicolo per la loro realizzazione, il sistema bancario:

- Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, cosiddetto "Decreto Cura Italia" in quanto recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica;
- Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 cosiddetto "Decreto Liquidità" recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali.

Per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia anche l'Associazione Bancaria Italiana è intervenuta con la sottoscrizione di una convenzione con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali secondo cui le banche aderenti all'iniziativa hanno anticipato ai lavoratori aventi diritto i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto Cura Italia.

Per garantire la trasparenza verso il mercato sulle misure di sostegno del credito applicate ai prestiti e alle anticipazioni in risposta alla crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, con il documento EBA/GL/2020/07 l'Autorità Bancaria Europea ha comunicato gli orientamenti che gli enti creditizi devono seguire in materia di segnalazione e informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19. L'intervento dell'EBA si deve ricondurre all'assenza nell'attuale normativa di vigilanza in materia di Terzo Pilastro e in materia di FINREP di obblighi di *disclosure* o di monitoraggio delle misure di moratorie, concessioni e garanzie pubbliche.

La Banca d'Italia, con la comunicazione del 30 giugno 2020¹, ha dato attuazione agli orientamenti dell'EBA e nell'ambito delle discrezionalità ad essa attribuite dall'Autorità Bancaria Europea, ha previsto a livello nazionale che le banche e i gruppi bancari meno significativi forniscano le seguenti informazioni:

- 1) i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. *forbearance measures*) applicate a seguito della crisi Covid-19;

¹ Comunicazione del 30 giugno 2020 – Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19.

3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

Per le segnalazioni di vigilanza, la Banca d'Italia ha previsto una periodicità trimestrale a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020. Per l'informativa al pubblico è prevista una frequenza semestrale sempre a partire dal 30 giugno 2020.

La Banca, nel rispetto della comunicazione della Banca d'Italia del 30 giugno, entrata in vigore nel giorno della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia, pubblica l'informativa prevista sul proprio sito internet, www.bancacapasso.it, alla *Home Page*, sezione *Governance*, oltre che sul *totem* informativo, accessibile alla clientela, presente presso ogni filiale della Banca.

I dati forniti sono espressi in euro, se non diversamente indicato.

2. Informazioni generali

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato in data 2 giugno 2020 gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette a misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Gli Orientamenti contenuti nel documento seguono l'attuazione di un'ampia gamma di misure, come le moratorie legislative sui rimborsi dei prestiti e le garanzie pubbliche negli Stati membri, con l'obiettivo di sostenere le sfide operative e di liquidità affrontate dai mutuatari. Le linee guida sono state sviluppate per colmare le lacune nei dati associate a tali misure e per garantire un'adeguata comprensione del profilo di rischio degli enti e della qualità delle attività nei loro bilanci sia per le autorità di vigilanza che per il pubblico in generale.

Dallo scoppio della crisi COVID-19, i governi nazionali e gli organismi dell'UE hanno adottato misure per affrontare e mitigare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia sul settore bancario dell'UE. In particolare, l'EBA si è impegnata a fornire chiarezza agli enti sull'applicazione di misure prudenziali e di vigilanza a sostegno dell'erogazione di prestiti nell'economia reale. Sebbene le misure siano progettate per garantire sostegno ai cittadini e alle imprese dell'UE durante la crisi, le autorità di regolamentazione e di vigilanza hanno ancora la responsabilità di garantire che le informazioni siano disponibili per monitorare e comprendere i rischi associati alle attività delle banche.

Le linee guida dell'EBA riguardano informazioni cruciali per comprendere la solidità prudenziale dei singoli istituti, senza influire sui rapporti con la clientela per quanto riguarda moratorie o garanzie pubbliche. Per garantire l'efficienza, è necessario un approccio coordinato dell'UE nella raccolta di informazioni aggiuntive. Questo è il motivo per cui l'EBA ha introdotto, su base temporanea di 18 mesi, segnalazioni aggiuntive per l'applicazione delle moratorie di pagamento, misure di tolleranza applicate in risposta al COVID-19 ai prestiti esistenti e garanzie pubbliche ai nuovi prestiti in risposta alla pandemia COVID-19. Nello sviluppo di questi modelli di segnalazione e informativa, l'ABE è stata particolarmente attenta alla necessità di proporzionalità che potesse tenere conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché delle specificità delle misure introdotte negli Stati membri e negli enti.

Il documento EBA GL/2020/07 ha previsto tre *template* per l'informativa al pubblico delle informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica.

Il *template 1* reca il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e imprese non finanziarie che beneficiano di moratorie generali dei pagamenti e l'ammontare delle perdite di valore accumulate sulle stesse,

con la distinzione tra *performing* e *non performing*. Con riferimento alle esposizioni *performing*, è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite di valore accumulate e del dettaglio per le esposizioni oggetto di misure di concessione e per le esposizioni che hanno fatto registrare un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati. Per le esposizioni *non performing* è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite accumulate con il dettaglio delle esposizioni oggetto di misure di concessione e delle esposizioni classificate come inadempienze probabili. L'obiettivo del *template* è fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.

Il *template 2* fornisce informazioni sull'ammontare dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di moratorie generali dei pagamenti, in funzione della durata residua di tali moratorie. Inoltre, è fornita l'evidenza del valore contabile lordo dei prestiti oggetto di moratorie legislative e di moratorie scadute. Le informazioni sono poi ulteriormente disaggregate per tipologia di esposizioni. Eventuali estensioni delle moratorie devono essere indicate in calce al *template*. L'obiettivo del *template* è fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative disaggregati in base alla durata residua delle moratorie stesse.

Il *template 3* reca informazioni sui nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche. Il *template* riporta il valore contabile lordo di tali esposizioni, distinguendo tra esposizioni verso famiglie ed esposizioni verso imprese non finanziarie fornendo separata evidenza del valore contabile delle esposizioni oggetto di misure di concessione, l'ammontare massimo delle garanzie pubbliche ricevute e l'ammontare lordo delle esposizioni riclassificate come non-performing. L'obiettivo del *template* è fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19.

Nelle sezioni che seguono sono riportati:

- il riepilogo delle moratorie e delle concessioni applicate dalla Banca nonché dei nuovi prestiti ed anticipi assiti da garanzia pubblica erogati a sostegno delle imprese;
- i *template* richiesti dalla comunicazione della Banca d'Italia del 30 giugno 2020, riportanti tutte le concessioni relative alle moratorie legislative e non legislative erogate dalla Banca e i nuovi finanziamenti erogati soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19.

Interventi di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 30 aprile 2020 n. 27

Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, denominato Decreto Cura Italia, prevede all'art. 56, comma 2 lettere a), b) e c) misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19. Tali interventi sono classificati come moratorie legislative destinate alle piccole e medie imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Potevano beneficiare dell'intervento di moratoria le imprese che alla data del 17 marzo 2020 non avevano esposizioni debitorie classificate come deteriorate. Previa dichiarazione che autocertificava di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19 le imprese rientranti tra i soggetti destinatari potevano accedere per i prestiti non rateali ad una proroga fino al 30 settembre e per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale ad una sospensione delle rate in scadenza da 17 marzo al 29 settembre fino al 30 settembre.

Lo stesso Decreto all'art. 54 ha dato attuazione al Fondo di solidarietà mutui prima casa cosiddetto "Fondo Gasparrini". Si tratta di moratorie legislative destinate alle famiglie e nello specifico:

- ai lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o che abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo;
- ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operativa in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

L'adesione al Fondo prevede la possibilità per i titolari dei suddetti mutui di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, in presenza di determinati requisiti e previo nulla osta rilasciato dal Fondo stesso nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Al termine del periodo di sospensione riprende l'ammortamento del mutuo con un allungamento pari alla durata del periodo di sospensione.

Interventi previsti dall'Addendum all'Accordo per il credito 2019 -ABI "Imprese in Ripresa 2.0"

La Banca ha concesso interventi alle microimprese e alle piccole e medie imprese operanti in Italia nel rispetto dei requisiti previsti dall'Addendum all'accordo per il Credito 2019 – emergenza Covid-19 dell'ABI.

Si tratta di moratorie non legislative offerte alla generalità delle imprese operanti nel territorio italiano, appartenenti a qualsiasi settore merceologico, che al momento della presentazione della domanda di moratoria non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come deteriorate: tali imprese potevano richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che i finanziamenti siano in essere al 31 gennaio 2020. Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento per i mutui, 270 giorni per i crediti a breve termine e 120 giorni per il credito agrario di conduzione.

Interventi previsti dall'Accordo ABI- Associazioni dei Consumatori del 21 aprile 2020

La Banca ha deciso di aderire all'"Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale" stipulato in data 21 aprile 2020 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori. Secondo l'accordo, i titolari di mutui e finanziamenti (muti garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale) erogati prima del 31 gennaio 2020 possono richiedere la sospensione della quota capitale del finanziamento, per un periodo non superiore a 12 mesi purché si verifichi o si sia verificato nei due anni precedenti alla richiesta uno degli eventi seguenti: cessazione rapporto di lavoro o agenzia, sospensione dal lavoro, morte o non autosufficienza, riduzione fatturato per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Sono esclusi dall'intervento i finanziamenti già classificati a credito deteriorato, quelli che fruiscono di agevolazioni pubbliche, i finanziamenti per i quali sia stipulata un'assicurazione a copertura del rischio e le operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio. Si tratta di interventi classificabili come moratorie non legislative.

Interventi a favore di imprese conseguenti alla diffusione dell'epidemia del Covid-19 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

Con il Decreto-Legge dell'8 aprile 2020 n. 23, denominato "Decreto Liquidità" il Governo ha inteso mettere a disposizione delle imprese misure temporanee a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Le nuove linee di credito a cui è applicata l'iniziativa, valesvoli fino al 31 dicembre 2020, sono le seguenti:

- Nuove linee di credito o nuovi finanziamenti assistiti da garanzia diretta all'80% del Fondo Centrale di Garanzia e destinati a sostituire parzialmente o integralmente esposizioni pregresse in essere presso la Banca;

- Finanziamenti con garanzia diretta superiore all'80% del Fondo Centrale di Garanzia. In questo caso non è consentita la sostituzione parziale o integrale delle esposizioni pregresse accordate dalla Banca.

In questo secondo caso le tipologie di finanziamento previsto sono:

- Finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti da MCC al 100% in modalità semplificata.
Durata ricompresa tra 24 mesi e 120 mesi con preammortamento non inferiore a 24 mesi. Importo alternativamente non superiore al 25% del fatturato o del volume d'affari 2019 o il doppio della spesa salariale annua.
- Finanziamenti garantiti da MCC al 90% che può raggiungere il 100% in caso di intervento di un confidi. Durata massima di 72 mesi con preammortamento massimo di 24 mesi. Destinato ad imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro. L'importo massimo del prestito non può superare alternativamente il 25% del fatturato o il doppio della spesa salariale annua.
- Linee di credito fino a 5.000.000 di euro garantiti da MCC al 90%.
Durata massima di 72 mesi. L'importo del prestito non può superare alternativamente il 25% del fatturato 2019, il doppio della spesa salariale annua per il 2019, il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi o 12 mesi a seconda che si tratti di piccole e medie imprese o imprese con dipendenti superiori a 499.

Interventi di iniziativa Banca

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2020, ha deliberato di porre in essere le seguenti ulteriori iniziative per venire incontro alla clientela danneggiata economicamente dalla pandemia da Covid-19:

- intervenire nei confronti delle persone fisiche, lavoratori autonomi, liberi professionisti per i finanziamenti destinati all'acquisto della prima casa con una moratoria di iniziativa della Banca, simile per caratteristiche a quella prevista dal D.L. 18/2020 ex. Art. 56, contemplando però la sospensione della sola quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi;
- includere nella moratoria oltre ai consumatori, che hanno subito quale diretta conseguenza della diffusione dell'epidemia la perdita del posto di lavoro, la riduzione degli emolumenti da parte del datore di lavoro, la momentanea sospensione degli emolumenti per la chiusura dell'attività da parte del datore di lavoro e la cassa integrazione, anche le persone fisiche che hanno sottoscritto un finanziamento rateale per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta, e che hanno subito una contrazione del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, sempre per effetto dell'emergenza da Covid-19; la sospensione della sola quota capitale era inizialmente prevista sino al 30 settembre 2020.

Alla data del 31.12.2020 le moratorie "iniziativa banca" concesse erano pari a 101 per circa euro 3,3 milioni.

Proroga delle moratorie

Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, tra l'altro ha prorogato la moratoria per le PMI ex articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 2020 dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. In particolare, per le imprese già ammesse alla misura di moratoria alla data di entrata in vigore del Decreto, la proroga al 31 gennaio 2021 operava automaticamente, senza alcuna formalità, salva l'espressa rinuncia da parte dell'impresa. Le imprese che non avevano invece ancora beneficiato della misura potevano essere ammesse entro il 31 dicembre 2020. La Banca ha ritenuto opportuno agevolare la clientela che

non è rientrata nella casistica individuata dalla legge di godere delle stesse opportunità. Pertanto, alle misure di sospensione su iniziativa della Banca è stato applicato lo stesso differimento temporale previsto dalla Legge. Successivamente, l'art. 1 commi 248 e 249 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) hanno previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 delle moratorie previste dall'articolo 56, comma 2, lettere a, b, c, del Decreto Legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020. Visto il protrarsi della crisi pandemica e a seguito di quanto stabilito nella Legge di bilancio 2021, la Banca ha ritenuto opportuno offrire ai clienti che hanno aderito alla sospensione della quota capitale di iniziativa Banca, la stessa opportunità di prorogare la scadenza dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Si fa presente che, di tutte le moratorie applicate, circa il 48% non sono più in essere in quanto o i rapporti sono pervenuti a scadenza naturale o i beneficiari non hanno chiesto la proroga alla scadenza della moratoria.

3. Template

Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

	a	b	c	Valore contabile lordo				Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito						o Valore contabile lordo	
				In bonis		Deteriorate		h	i	In bonis		Deteriorate			Afflussi nelle esposizioni deteriorate
				Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze e probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze e probabili che non sono scadute da non più di 90 giorni		
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	5.899.495	5.899.495		539.131			-78.913	-78.913		-17.467				
2	di cui: a famiglie	3.763.032	3.763.032		522.435			-61.289	-61.289		-16.990				
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	1.577.131	1.577.131		164.088			-21.685	-21.685		-6.671				
4	di cui: a società non finanziarie	2.029.732	2.029.732		16.695			-14.778	-14.778		-476				
5	di cui: a piccole e medie imprese	2.029.732	2.029.732		16.695			-14.778	-14.778		-476				
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	363.442	363.442					-1.526	-1.526						

Definizioni

Righe:

Moratoria: moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Disaggregazione della controparte: gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Colonne:

Valore contabile lordo: il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione oggetto di misure di «forbearance»: le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

Esposizioni in stato di default: esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito: dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

		a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Numero di debitori		Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Valore contabile lordo				
						Durata residua delle moratorie				
						<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	124	6.816.474							
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	124	6.816.474	5.046.233	916.979	6.784.614	31.860			
3	di cui: a famiglie		4.668.368	4.392.533	905.336	4.668.368				
4	di cui: <i>garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</i>		2.067.795	1.809.389	490.664	2.067.795				
5	di cui: a società non finanziarie		2.041.374	653.700	11.643	2.009.515	31.860			
6	di cui: <i>a piccole e medie imprese</i>		2.041.374	653.700	11.643	2.009.515	31.860			
7	di cui: <i>garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</i>		363.442	363.442		363.442				

Definizioni

Righe:

Moratoria: cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Prestiti e anticipazioni: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa): come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

Durata residua delle moratorie: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

		a	b	c	d
		Valore contabile lordo	di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
				Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica				
2	di cui: a famiglie				
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				
4	di cui: a società non finanziarie				
5	di cui: a piccole e medie imprese				
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale				

Definizioni

Righe:

Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

di cui oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 *ter* del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifiinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

Garanzie pubbliche ricevute: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

Afflussi nelle esposizioni deteriorate: gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.